



10.12.2013

QUESITO:

Abuso licenza art. 68 TULPS – Provvedimento di sospensione o revoca

Premesso che in un locale di pubblico spettacolo con nulla osta di agibilità rilasciato dalla Commissione Comunale ed una licenza d'esercizio ex art 68 TULPS validi per una capienza massima di 200 persone, vi era numero di gran lunga superiore di avventori. oltre alla denuncia ai sensi dell' art 681 del c. p. quale provvedimento occorre adottare?

RISPOSTA:

Preliminarmente, segnalo che proprio in questi giorni la **Suprema Corte di Cassazione** si è pronunciata in ordine alla problematica presentata nel quesito.

La **Sezione I Penale**, con sentenza 24 ottobre – 21 novembre 2013, n. 46400, ha stabilito che le prescrizioni della Commissione di Vigilanza, in ordine al numero di spettatori, recepite dall'Autorità amministrativa ed inserite nella licenza ex art. 68 TULPS, sono vincolanti ed il superamento di tali limiti costituisce reato, punito ex art. 681 C. p.

Successivamente alla denuncia all' A. G., ritengo che al titolare del locale deve essere contestata la violazione dell'art. 9 del TULPS perché non ha osservato le prescrizioni imposte nella licenza di polizia a tutela degli stessi avventori, con limite massimo di 200 persone.

Tale violazione è punita dall'art. 17-bis del TULPS con sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 3.098,00 con p.m.r. di € 1.032,00.

Per conseguenza, trova applicazione il successivo art. 17-ter, comma 3, ove è stabilito che “entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l’autorità (competente al rilascio dell’autorizzazione) ordina, con provvedimento motivato, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell’attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi”.

E’ del tutto evidente che, in questo caso, il trasgressore potrà immediatamente uniformarsi alle prescrizioni, limitando l’accesso al numero consentito di duecento persone per i successivi spettacoli.

Contestualmente, necessita evidenziare che con la condotta tenuta, il titolare dell’esercizio è incorso anche nella sanzione stabilita dall’art. 10 del TULPS, che prevede la **revoca o sospensione** dell’autorizzazione di polizia per abuso nella conduzione.

Evidenziamo, in proposito, che tale disposizione è una norma di carattere generale e non fornisce alcuna indicazione sull’applicazione delle due sanzioni interdittive, né sul periodo della eventuale sospensione, rinviando ogni decisione in merito all’autorità che ha rilasciato la licenza.

Alla stessa autorità viene riservata, pertanto, una sfera di discrezionalità in ordine alla decisione da adottare, che dovrà essere adeguatamente motivata.

Infine giova ricordare che tale provvedimento è facoltativo e non obbligatorio.

Nell’adozione del provvedimento, potrà essere di conforto la decisione del **Consiglio di Stato Sez. V, che con la sentenza del 27/9/1996 n. 1174, recante “Autorizzazioni e concessioni - Autorizzazioni di polizia - Abuso - Potere di revoca – Sussistenza”**, ha confermato il provvedimento di revoca della licenza di una attività ricettiva alberghiera in Roma, per abuso del titolare.

Il Consiglio ha eccepito che sussistevano gli elementi per l’adozione, da parte del Dirigente del Settore Turismo del Comune di Roma, dell’ordinanza di revoca dell’autorizzazione rilasciata per l’attivazione di un albergo, a seguito di un rapporto redatto dai Carabinieri che avevano accertato un abusivo ampliamento della capacità ricettiva della struttura con aumento dei posti letto in assenza della prescritta autorizzazione e del certificato prevenzione incendio (necessario nel caso di struttura con oltre 25 posti letto).

In particolare, il Consiglio di Stato ha osservato che l’art. 10 TULPS è “una norma di portata generale, in virtù della quale la competente autorità ha sempre il potere di revocare il provvedimento autorizzatorio, in caso di abuso (v. C.S. IV del 2 ottobre 1989 n. 652).

Ed ha, altresì, eccepito che “Tenuto conto che si tratta di autorizzazione di polizia di attività il cui esercizio deve ritenersi consentito nella sussistenza, anche per motivo di sicurezza, delle condizioni e delle garanzie richieste, il richiamo ai fatti dai quali risultano il venir meno di dette condizioni ed

il verificarsi dell'abuso, congiunto al richiamo delle norme su cui si fonda il potere esercitato dall'Amministrazione, rende adeguatamente motivato il provvedimento in esame (di revoca della licenza)".

Tale ultimo argomento ben si addice al caso in esame nel presente quesito; trattasi, infatti, di interventi tesi a verificare la sussistenza delle condizioni e prescrizioni imposte, al fine di garantire la sicurezza e tutelare gli avventori del locale di pubblico spettacolo.

Va, infine, rilevato che il provvedimento di revoca, assunto dal Dirigente del Comune di Roma, era anche motivato da violazione recidiva e sostanziale verificatasi nell'esercizio dell'attività alberghiera, essendo già stato sanzionato il titolare con precedenti misure di sospensione dell'autorizzazione (una prima volta per 3 giorni e successivamente per 5 giorni).

Tanto premesso, qualora è accertato che è la prima violazione contestata al titolare del locale in argomento, si ritiene che si possa procedere all'adozione di una ordinanza di sospensione dell'attività per un limitato numero di giorni (proporrei almeno 7, in analogia a quanto disposto dall'art. 666 C. p., che punisce le violazioni dell'art. 68 TULPS, che al comma 4 stabilisce: "Se l'attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni ⁽⁵⁾ di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni), con l'avviso che nel caso di sentenza di condanna, si procederà alla revoca della licenza di pubblico spettacolo.

In tale ultima ipotesi, potrà concorrere nella decisione anche l'art. 11, comma 3, del TULPS relativo alla perdita del requisito morale.

C. te Michele Pezzullo